



COMUNE di CAMPI BISENZIO
CITTA' METROPOLITANA di FIRENZE

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ
ORIZZONTALE E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

APPROVATO con DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE n. 281 del 23.12.2021

INDICE

<i>CAPO I - NORME E PRINCIPI GENERALI</i>	3
Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione	3
Articolo 2 - Definizioni	3
Articolo 3 - Principi generali	4
Articolo 4 - I soggetti della sussidiarietà	5
<i>CAPO II - INTERVENTI DI SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE</i>	5
Articolo 5 - Iniziative sussidiarie in ambito socio-assistenziale e familiare	5
Articolo 6 - Iniziative sussidiarie in ambito scolastico ed educativo	5
Articolo 7 - Iniziative sussidiarie in ambito culturale	6
Articolo 8 - Iniziative sussidiarie in ambito ambientale	6
Articolo 9 - Iniziative sussidiarie in ambito sportivo	6
Articolo 10 - Iniziative sussidiarie per il patrimonio pubblico comunale	6
<i>CAPO III - PATTI DI SUSSIDIARIETÀ</i>	7
Articolo 11 - Disposizioni di carattere generale	7
Articolo 12 - Requisiti per l'attivazione degli interventi	7
Articolo 13 - Proposte di collaborazione	7
Articolo 14 - Proposte di baratto amministrativo	8
Articolo 15 - Patto di sussidiarietà	9
Articolo 16 - Patti di sussidiarietà relativi ad interventi di rigenerazione di spazi pubblici.....	9
<i>CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO</i>	10
Articolo 17 - Materiale di consumo e dispositivi di protezione individuali.....	10
Articolo 18 - Autofinanziamento	10
Articolo 19 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate	10
Articolo 20 - Agevolazioni ed esenzioni	10
<i>CAPO V - CONTROLLI E RESPONSABILITÀ</i>	10
Articolo 21 - Controlli.....	10
Articolo 22 - Formazione per prevenire i rischi	11
Articolo 23 - Assicurazione	11
Articolo 24 - Responsabilità	11
<i>CAPO VI - FORMAZIONE</i>	11
Articolo 25 - Finalità della formazione.....	11
Articolo 26 - Il ruolo delle scuole.....	12
<i>CAPO VII -DISPOSIZIONI FINALI</i>	12
Articolo 27 - Comunicazione	12
Articolo 28 - Comunicazione on line dell'amministrazione condivisa	12
Articolo 29 - Clausole interpretative.....	12
Articolo 30 - Disposizioni finali	12

CAPO I - NORME E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1.1 La sussidiarietà orizzontale, riconosciuta dall'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, dall'articolo 3, ultimo comma del D.Lgs. n. 267/2000, degli artt. 189 e 190 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dalle disposizioni dello Statuto comunale, costituisce principio ispiratore delle attività dei pubblici poteri che sono tenuti a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

1.2. Le iniziative del Comune di Campi Bisenzio e dei suoi organi istituzionali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, non possono ledere l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, e i diritti acquisiti dagli stessi.

1.3 Il presente regolamento disciplina le forme di collaborazione tra cittadine e cittadini e il Comune di Campi Bisenzio per lo svolgimento di attività di interesse generale, le cui disposizioni si applicano nei casi di collaborazione avviati per iniziativa delle cittadine e dei cittadini o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale.

1.4 La collaborazione tra cittadine e cittadini e il Comune si realizza attraverso l'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa e attraverso la condivisione di dati in possesso della Pubblica Amministrazione.

1.5 Il Comune di Campi Bisenzio favorisce ed incentiva lo svolgimento di attività sussidiarie, mediante gli strumenti e le modalità consentiti dall'ordinamento giuridico e nel rispetto delle regole di contabilità pubblica, di salvaguardia dei vincoli e degli equilibri finanziari.

1.6 Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione di benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 2 - Definizioni

2.1 Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a. **Beni comuni urbani:** i beni materiali e immateriali che le cittadine e i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione, per garantirne e/o migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;

b. **Comune o Amministrazione:** il Comune di Campi Bisenzio nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;

c. **Cittadine e cittadini attivi:** tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, che si attivano per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani, ai sensi del presente regolamento;

d. **Amministrazione condivisa:** il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadine, cittadini ed Amministrazione di svolgere, su un piano paritario, attività di interesse generale;

e. **Baratto amministrativo:** contratti di partenariato sociale tra gli enti territoriali e i cittadini per lo svolgimento di interventi di pubblica utilità sulla base di una manifestazione di interesse e in riferimento alle quali sono previsti benefici, agevolazioni ed esenzioni di tributi e di entrate patrimoniali, in attuazione dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione e dell'art.190 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

f. **Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata da cittadine e cittadini attivi, volta a proporre interventi e/o iniziative/progetti di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, a patto che non si configurino come surrogato di servizi essenziali, che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;

g. **Patto di sussidiarietà:** l'accordo, stipulato ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, attraverso il quale le cittadine e i cittadini attivi ed il Comune definiscono l'ambito e le caratteristiche della collaborazione finalizzata ad attuare gli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni della città;

h. **Proposta di baratto amministrativo:** manifestazione di interesse formulata da cittadine e cittadini attivi, volta a proporre l'attivazione dell'istituto del baratto amministrativo;

- i. **Interventi di cura:** interventi, di natura occasionale o costante e continuativa, volti alla protezione, conservazione, manutenzione dei beni comuni della città, al fine garantire e migliorare la qualità e fruibilità degli stessi a beneficio dell'intera collettività;
- j. **Interventi di rigenerazione:** interventi di recupero, trasformazione, innovazione e a sostegno dei beni comuni della città, all'interno di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali che incidono sul miglioramento della qualità della vita della città;
- k. **Gestione condivisa:** programma di fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con carattere di inclusività ed integrazione;
- l. **Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, edifici, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico e relativi arredi e attrezzature.

Articolo 3 - Principi generali

3.1 Il presente regolamento rappresenta un elemento qualificante del Distretto dell'Economia Civile di Campi Bisenzio.

3.2 L'attuazione del principio di sussidiarietà è prioritariamente diretta:

- al miglioramento del livello dei servizi pubblici locali e al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali;
- alla promozione della cittadinanza attiva, intesa come effettiva partecipazione dei cittadini alla organizzazione solidale della comunità ed alla valorizzazione dell'interesse attivo al bene civico, culturale, sociale e morale della stessa comunità;
- ad accrescere il senso di appartenenza e di partecipazione attiva tra i cittadini della comunità locale, promuovendo anche la cultura della solidarietà intergenerazionale;
- alla cura, alla valorizzazione ed al recupero dei beni comuni urbani;
- a favorire la collaborazione delle cittadine, dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo la loro specificità, la amministrazione paritetica della cosa pubblica per la valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale della comunità.

3.3 La collaborazione tra cittadine e cittadini e Amministrazione si ispira ai valori di utilità sociale e ai seguenti principi generali:

a. **Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e le cittadine e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

b. **Prossimità e territorialità:** l'Amministrazione riconosce nelle comunità locali, definite sulla base di identità storicamente determinate o di progettualità in atto, i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni;

c. **Inclusività e apertura:** gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da promuovere l'aggregazione, in qualsiasi momento, di altre cittadine e di altri cittadini interessati a partecipare alle attività;

d. **Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni:** la collaborazione tra Amministrazione e cittadine e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e abilità;

e. **Sostenibilità:** l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con le cittadine e i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sociali; nella analisi costi benefici il valore sociale delle esperienze e dei benefici per la comunità deve pesare sulle valutazioni economiche;

f. **Responsabilità:** l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e delle cittadine e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con le cittadine ed i cittadini;

g. **Gestione comunitaria:** gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono ispirarsi a forme di gestione democratica individuate attraverso una scrittura di regole condivise;

h. **Autonomia civica:** l'Amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa di cittadine e cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutte le cittadine e di tutti i cittadini attivi;

i. **Informalità:** l'Amministrazione richiede che la relazione con le cittadine e i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica,

così come declinata dal codice di comportamento delle dipendenti e dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza dell'attività amministrativa;

j. **Proporzionalità:** l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione semplificando al massimo il rapporto con le cittadine e i cittadini attivi;

k. **Adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadine e cittadini e Amministrazione sono commisurate alle esigenze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;

l. **Pubblicità e trasparenza:** l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con le cittadine ed i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

Articolo 4 - I soggetti della sussidiarietà

4.1 I soggetti che possono svolgere attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, intesa quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, sono le cittadine e i cittadini attivi.

4.2 Le cittadine e i cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

Tale attività può altresì esplicarsi attraverso la collaborazione con l'ente nell'analizzare, catalogare, mappare e valorizzare gli spazi pubblici cittadini, dando rilievo al punto di vista della cittadinanza nei processi gestionali di tali spazi, facendo riferimento alle banche dati dell'Amministrazione comunale.

4.3 Nel caso in cui le cittadine e i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di sussidiarietà di cui all'articolo 15 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

CAPO II - INTERVENTI DI SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE

Articolo 5 - Iniziative sussidiarie in ambito socio-assistenziale e familiare

5.1 Il Comune di Campi Bisenzio promuove ed incentiva le iniziative sussidiarie in ambito socio-assistenziale e familiare, nel rispetto dei principi indicati nel presente regolamento.

5.2 Sono riconosciute come d'interesse generale tutte le attività volte a sostenere ed a rafforzare l'istituto familiare, la tutela dei minori, degli anziani, dei disabili, la cura della persona nella sua integrità psico-fisica ed in generale le iniziative volte a sostenere e rafforzare la coesione del tessuto sociale.

5.3 Sono promosse ed incentivate iniziative sussidiarie in ambito socio-assistenziale e familiare, quali ad esempio:

- attività di supporto alle iniziative di assistenza sociale rivolte ad anziani, minori, malati, persone diversamente abili e, in generale, persone in stato di necessità;
- attività di supporto nell'assistenza e nell'accompagnamento di persone malate, anziane, diversamente abili e/o bisognose.

Articolo 6 - Iniziative sussidiarie in ambito scolastico ed educativo

6.1 Il Comune di Campi Bisenzio promuove ed incentiva le iniziative sussidiarie in ambito scolastico ed educativo, nel rispetto dei principi indicati nel presente regolamento.

6.2 Sono riconosciute come d'interesse generale tutte le attività volte a sostenere ed a rafforzare la formazione scolastica ed educativa per una corretta, equilibrata ed integrale crescita del minore nel rispetto dei principi della Costituzione e dei valori civici, etici e morali.

6.3 Sono riconosciute inoltre come d'interesse generale le iniziative sussidiarie, in ambito educativo scolastico, volte a superare le barriere culturali, economiche, sociali, razziali e

architettoniche ed a promuovere una autentica crescita umana anche in termini di valori, di conoscenze e di proposte formative.

6.4 Sono promosse ed incentivate, con modalità da definire mediante specifici provvedimenti, iniziative sussidiarie integrative di servizi di supporto scolastico, quali ad esempio:

- Pedibus: trasporto scolastico per gli alunni delle elementari e medie inferiori che vengono accompagnati a piedi a scuola da adulti con le stesse modalità (percorsi, fermate) dello scuolabus;
- Servizio di sorveglianza di zone in prossimità delle scuole pubbliche dell'infanzia e primarie del territorio comunale, in concomitanza con gli orari di ingresso e di uscita, al fine di facilitare e rendere sicuro l'attraversamento pedonale e l'accesso alle medesime da parte dei minori;
- Servizio di assistenza/supporto nel trasporto degli utenti delle scuole comunali all'interno dei pulmini scolastici.

Articolo 7 - Iniziative sussidiarie in ambito culturale

7.1 Il Comune di Campi Bisenzio promuove ed incentiva le iniziative sussidiarie in ambito culturale, nel rispetto dei principi indicati nel presente regolamento.

7.2 Sono riconosciute come d'interesse generale tutte le attività volte a sostenere ed a rafforzare la diffusione di una cultura della conoscenza.

7.3 Sono altresì incentivate le forme di conoscenza e di valorizzazione della storia locale, dei relativi beni culturali e degli eventi che hanno segnato il nostro territorio.

7.4 Sono promosse ed incentivate iniziative sussidiarie in ambito culturale, quali ad esempio:

- attività di sorveglianza, vigilanza ed assistenza agli utenti nella biblioteca, nei musei, in mostre ed eventi, nei luoghi in genere in cui è contenuto il patrimonio storico-artistico e culturale della collettività, anche al fine di migliorarne la fruizione;
- accompagnamento turistico, valorizzazione, organizzazione e gestione di eventi culturali, turistici, ricreativi ed aggregativi in genere.

7.5 Particolare collaborazione sarà assicurata alle istituzioni scolastiche ed ai soggetti istituzionalmente preposti alla trasmissione del sapere e delle conoscenze.

Articolo 8 - Iniziative sussidiarie in ambito ambientale

8.1 Il Comune di Campi Bisenzio promuove ed incentiva le iniziative sussidiarie nel settore ambientale, nel rispetto dei principi indicati nel presente regolamento.

8.2 Sono riconosciute come d'interesse generale tutte le attività volte a sostenere e ad incentivare la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, inteso come bene della collettività fondamentale per la salvaguardia dell'equilibrio biologico, per la tutela della salute e dell'integrità fisica dei cittadini e per il sano ed equilibrato sviluppo della personalità umana.

8.3. In materia di tutela ambientale sono incentivate tutte le iniziative volte a tutelare, curare e valorizzare il patrimonio ambientale e naturalistico, quali ad esempio:

- attività di protezione e promozione ambientale;
- attività di cura e di manutenzione ordinaria, da terra, su aree verdi pubbliche, anche attrezzate, destinate alla fruizione pubblica (ad esempio raccolta di rifiuti abbandonati, svuotamento di cestini etc.).

Articolo 9 - Iniziative sussidiarie in ambito sportivo

9.1 Il Comune di Campi Bisenzio promuove ed incentiva le iniziative sussidiarie in ambito sportivo riconoscendone l'alto valore per la salute e per le finalità educativo-relazionali.

9.2 Sono riconosciute come d'interesse generale tutte le attività volte a sostenere ed a rafforzare la pratica sportiva, specie quella rivolta ai bambini ed ai ragazzi per un corretto, equilibrato e salutare sviluppo del minore nel rispetto dei principi della Costituzione e dei valori sociali, civili e morali.

9.3 Sono promosse ed incentivate iniziative sussidiarie in ambito sportivo, quale ad esempio il supporto all'organizzazione delle attività ricreative e sportive, ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale e sportivo, organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione comunale.

Articolo 10 - Iniziative sussidiarie per il patrimonio pubblico comunale

10.1 Il Comune di Campi Bisenzio promuove ed incentiva le iniziative sussidiarie rivolte alla tutela, cura, gestione condivisa e rigenerazione del patrimonio pubblico comunale;

10.2 Sono promosse ed incentivate le iniziative sussidiarie rivolte al patrimonio pubblico comunale, purché non contrastino con la fruizione collettiva del bene, quali ad esempio: piccoli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, ivi inclusi interventi di pulizia e sfalcio, manutenzione e/o sistemazione di piccole attrezzature sportive, di giochi pubblici, di componenti di arredo urbano, etc..

10.3 La collaborazione tra cittadine e cittadini e l'Amministrazione per la rigenerazione dei beni comuni urbani di cui al presente regolamento può comprendere, fra l'altro:

- la disponibilità di beni mobili e immobili;
- attività di gestione, conservazione e riqualificazione di beni mobili, immobili, e immateriali.

CAPO III - PATTI DI SUSSIDIARIETÀ

Articolo 11 - Disposizioni di carattere generale

11.1 La funzione di gestione della collaborazione con le cittadine e i cittadini attivi è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione.

11.2 Al fine di garantire un'ottimale gestione dei processi di sussidiarietà oggetto del presente regolamento, il Comune ha individuato un apposito ufficio che svolge funzioni di relazione con i cittadini e di interlocuzione con l'Amministrazione e con i vari settori interessati.

11.3 Il Comune può promuovere la stipula di patti di sussidiarietà, individuando ambiti di intervento che potranno formare oggetto di azioni di cura, gestione condivisa o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con le cittadine e i cittadini attivi.

11.4 La collaborazione tra Amministrazione e cittadine e cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare:

- a. la cura occasionale;
- b. la cura costante e continuativa;
- c. la gestione condivisa occasionale;
- d. la gestione condivisa costante e continuativa;
- e. la rigenerazione temporanea;
- f. la rigenerazione permanente.

11.5 Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene, il Comune promuove il coordinamento e l'integrazione tra le stesse.

Articolo 12 - Requisiti per l'attivazione degli interventi

12.1 Le cittadine e i cittadini che intendono svolgere attività e interventi di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:

- a. età non inferiore ad anni 18;
- b. idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o dell'intervento da svolgersi;
- c. assenza di condanne penali previste dalla legge.

12.2 Le cittadine e i cittadini attivi facenti parte di associazioni e/o altre formazioni sociali dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

12.3 L'attività svolta nell'ambito del servizio civico di cui al presente regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Campi Bisenzio.

Articolo 13 - Proposte di collaborazione

13.1 La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:

- a. la proposta sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Amministrazione, come previsto dall'art. 1.3;
- b. la proposta sia presentata da cittadine e cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.

13.2 Nel caso di cui alla lett. a) dell'art. 13.1, l'iter procedurale è definito negli atti con cui il Comune invita, attraverso i diversi strumenti di comunicazione, le cittadine e i cittadini attivi a presentare progetti di cura, gestione condivisa o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

13.3 Nel caso di cui alla lett. b) dell'art. 13.1, l'ufficio deputato alla gestione della proposta di collaborazione, istruisce la stessa entro 60 giorni, fatta salva la necessità di acquisire da enti terzi pareri, visti o nulla osta.

13.4 Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico, di cui all'art. 10 del presente regolamento, devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere l'intervento che si intende realizzare.

13.5 Per la valutazione delle proposte di collaborazione è istituito il "Tavolo per i beni comuni urbani", di seguito denominato "Tavolo", costituito dal Sindaco o suo delegato e dai Dirigenti/Responsabili dei Settori/Unità Organizzative Autonome interessati.

13.6 Nel caso in cui la proposta venga accolta, l'ufficio preposto predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, il patto di sussidiarietà e lo trasmette, unitamente al verbale della seduta in cui è stato esaminato, al Dirigente/Responsabile del Settore/Unità Organizzativa Autonoma competente per materia.

13.7 Il Settore/Unità Organizzativa Autonoma competente effettua, se e ove necessario, approfondimenti tecnici di propria competenza e valuta tutti gli aspetti necessari per la sua definizione; procede quindi alla stesura finale del documento, che sarà sottoposto al soggetto proponente per la sottoscrizione del patto di sussidiarietà.

13.8 Qualora il Tavolo ritenga che non sussistano le condizioni per procedere, incarica l'ufficio di effettuare le relative comunicazioni al soggetto proponente, illustrandone le motivazioni.

Articolo 14 - Proposte di baratto amministrativo

14.1 Il baratto amministrativo può essere richiesto dai soggetti indicati all'art. 12.1 del presente regolamento, intestatari del tributo comunale stabilito annualmente dal Comune limitatamente all'annualità di competenza in cui il baratto viene proposto, come disciplinato nel successivo comma 3.

14.2 Il soggetto richiedente non deve essere moroso per il tributo oggetto della proposta di baratto.

14.3 Entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione la Giunta comunale propone al Consiglio comunale:

- il tributo oggetto di baratto amministrativo, individuato secondo criteri di ragionevolezza e di corrispondenza ed inerenza tra beneficio reso ed agevolazione concessa;
- l'ammontare massimo complessivo compensabile mediante l'attivazione dell'istituto del baratto amministrativo, da prevedere nel bilancio medesimo e nei corrispondenti esercizi pluriennali, relativo ai tributi e/o altre entrate patrimoniali comunali oggetto di riduzione;
- limiti reddituali desumibili dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, stabiliti ai fini dell'accesso al baratto amministrativo.

14.4 Il presente regolamento stabilisce che ciascun cittadino può svolgere prestazioni di pubblica utilità per un valore complessivo annuale pari ad € 80,00 commisurato a 10 ore, che comunque non potrà superare il 75% dell'importo totale dovuto all'Amministrazione comunale con riferimento al tributo oggetto del baratto.

14.5 A cadenza annuale, l'ufficio individuato dall'Amministrazione a svolgere tale funzione, predispone un avviso pubblico indicando nel dettaglio quale/i tributo/i comunale/i sia/siano interessato/i alla riduzione, in cui si invitano i cittadini, a manifestare la propria disponibilità a fornire le prestazioni di pubblica utilità negli ambiti di intervento stabiliti nell'avviso stesso.

14.6 In caso di esito favorevole dell'istruttoria da parte dell'ufficio preposto, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di sussidiarietà, a cura del Dirigente/Responsabile del Settore/U.O.A. competente per materia.

14.7 Qualora al termine della scadenza per la presentazione delle manifestazioni di disponibilità non fosse stato raggiunto il limite massimo di risorse disponibili, l'ente può sempre valutare di attuare l'istituto del baratto amministrativo, sulla base della presentazione spontanea da parte di cittadini di una idonea proposta di iniziativa sussidiaria, entro il 30 settembre di ogni anno.

14.8 In caso di presentazione spontanea di una proposta di iniziativa sussidiaria, l'iter procedurale seguirà quanto stabilito dall'art. 13, punti da 4 a 8.

14.9 Il patto di sussidiarietà avente ad oggetto il baratto amministrativo può essere sottoscritto per un massimo di due annualità consecutive.

14.10 L'attività assegnata al richiedente del baratto amministrativo non può essere svolta se non dal richiedente stesso e non può essere conferita in parte o totalmente a terzi.

14.11 Il Dirigente/Responsabile del Settore/U.O.A. a cura del quale è stato sottoscritto il patto di sussidiarietà, rilascerà un'attestazione contenente il valore complessivo degli interventi effettuati all'avente diritto e all'Ufficio tributi per l'applicazione della riduzione tributaria.

Articolo 15 - Patto di sussidiarietà

15.1 Il patto di sussidiarietà è lo strumento con cui Comune e cittadine e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento.

15.2 Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto definisce una serie di aspetti, elencati qui di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
- b. la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c. le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d. le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e. l'eventuale definizione di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturati di costruzione della decisione);
- f. le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose, le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dall'articolo 24 del presente regolamento, nonché le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati e le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- g. le cause di esclusione per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, la riconsegna dei beni, ed ogni altro effetto rilevante;
- h. le modalità del monitoraggio;
- i. eventuali forme di sostegno da parte del Comune.

15.3 In caso di attivazione dell'istituto del baratto amministrativo, il patto di sussidiarietà dovrà inoltre contenere:

- a. il tributo o i tributi per i quali è concessa la riduzione;
- b. il relativo anno di imposta;
- c. l'importo della riduzione, nell'ambito del valore degli interventi eseguiti.

Articolo 16 - Patti di sussidiarietà relativi ad interventi di rigenerazione di spazi pubblici

16.1 Le azioni e gli interventi previsti nei patti di sussidiarietà per la rigenerazione di immobili e spazi pubblici sono ricompresi fra quelli previsti dall'articolo 10 del presente regolamento.

16.2 Gli interventi di natura imprenditoriale sono possibili ai fini del presente regolamento, solo a condizione che non producano a privati vantaggi economici diretti o indiretti.

16.3 Il patto di sussidiarietà può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici da realizzare anche grazie ad un contributo economico delle cittadine e dei cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente.

16.4 Il patto di sussidiarietà avente ad oggetto la rigenerazione di spazi pubblici può prevedere che l'Amministrazione assuma l'esecuzione di parte degli interventi di rigenerazione.

16.5 Gli interventi di rigenerazione da eseguire sono soggetti alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, ove applicabile.

16.6 Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, per garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene.

16.7 La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura per tutte le cittadine e i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene o alle attività di cui all'art.10 del presente regolamento.

16.8 La durata del patto di sussidiarietà per la gestione condivisa di spazi pubblici non supera di norma i 3 anni, ma potrà essere valutata anche una durata maggiore, nel caso in cui ciò si renda necessario per il completamento degli interventi/attività previste dal patto stesso.

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 17 - Materiale di consumo e dispositivi di protezione individuali

17.1 Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari per lo svolgimento delle attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo salvo quanto diversamente stabilito negli accordi e/o nelle convenzioni di collaborazione per prestazioni che necessitano di apposite attrezzature non possedute dal Comune, ovvero verifica che i cittadini e/o le associazioni ne siano autonomamente muniti in maniera adeguata.

17.2 Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti dal Comune in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Articolo 18 - Autofinanziamento

18.1 Il Comune agevola le iniziative delle cittadine e dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

Articolo 19 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

19.1 Il patto di sussidiarietà, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dalle cittadine e dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di riconoscimento pubblico, quali ad esempio l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.

19.2 La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dalle cittadine e dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani.

Articolo 20 - Agevolazioni ed esenzioni

20.1 I patti di sussidiarietà possono prevedere, ove possibile, procedure semplificate in relazione agli adempimenti amministrativi strumentali alla realizzazione degli stessi.

20.2 Le attività svolte nell'ambito dei patti di sussidiarietà, aventi finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, possono essere assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse; in tali casi, alle stesse possono essere applicate le disposizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15/11/1993 n°507.

20.3 Alle raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di sussidiarietà di cui all'art. 15 del presente regolamento è applicabile, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni riguardanti la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del vigente regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone mercatale.

Le raccolte fondi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- trattarsi di iniziative occasionali;
- essere finalizzata esclusivamente al finanziamento del patto di sussidiarietà;
- i beni ceduti per la realizzazione della raccolta devono essere di modico valore.

CAPO V - CONTROLLI E RESPONSABILITÀ

Articolo 21 - Controlli

21.1 Il Dirigente/Responsabile del Settore/U.O.A. a cura del quale è stato sottoscritto il patto di sussidiarietà, durante lo svolgimento degli interventi sussidiari, ha l'onere di controllare e di vigilare

sulla adeguatezza e correttezza dell'azione del soggetto privato, sostituendosi allo stesso nel caso in cui non eserciti adeguatamente l'attività d'interesse generale.

21.2 In particolare i controlli saranno indirizzati a verificare:

- a. il rispetto dei principi indicati all'articolo 3;
- b. il rispetto del contenuto dei patti di sussidiarietà;
- c. la quantità e la qualità delle prestazioni e/o dei risultati raggiunti.
- d. il rispetto delle norme di legge e delle altre norme applicabili.

21.3 La mancata o parziale esecuzione dell'intervento sussidiario oggetto di baratto amministrativo può comportare la decadenza o la revisione del beneficio derivanti dalla sottoscrizione del patto di sussidiarietà.

Articolo 22 - Formazione per prevenire i rischi

22.1 Il Comune promuove la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività previste dai patti di sussidiarietà e sulle misure di prevenzione e di emergenza.

22.2 Le cittadine attive e i cittadini attivi si impegnano per parte loro ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza e a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.

22.3 Qualora le attività richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso delle cittadine e dei cittadini, l'Amministrazione si riserva la facoltà di fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento alle cittadine e ai cittadini impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare.

Articolo 23 - Assicurazione

23.1 Le cittadine e i cittadini che svolgono il servizio di cittadinanza attiva saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.

23.2 Il cittadino attivo/associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative, senza possibili rivalse nei confronti del Comune.

Articolo 24 - Responsabilità

24.1 Il patto di sussidiarietà indica e disciplina in modo puntuale le responsabilità connesse con i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni previsti dal patto.

24.2 L'espletamento delle attività di cui ai patti di sussidiarietà è svolto dalle cittadine e dai cittadini nel rispetto delle normative in materia di sicurezza e con assunzione di tutti i rischi connessi.

24.3 Le cittadine e i cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

CAPO VI - FORMAZIONE

Articolo 25 - Finalità della formazione

25.1 Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a dare risposte ai nuovi bisogni.

25.2 La formazione è rivolta alle cittadine e ai cittadini attivi, al personale dipendente, alle amministratrici e agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.

25.3 L'Amministrazione mette a disposizione delle cittadine e dei cittadini attivi le competenze del proprio personale, favorendo l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.

25.4 La formazione rivolta al personale dipendente e alle amministratrici e agli amministratori del Comune è finalizzata, prioritariamente, alla:

- conoscenza di base e alla applicazione delle tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo;
- conoscenza di base e all'utilizzo degli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità;
- conoscenza di base e all'utilizzo degli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali e di gestione del patrimonio informativo attraverso banche dati.

Articolo 26 - Il ruolo delle scuole

26.1 Il Comune promuove l'educazione alla cittadinanza attiva nelle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani tra genitori, studentesse e studenti e istituzione scolastica.

CAPO VII -DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 - Comunicazione

27.1 Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con le cittadine e i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, anche prevedendo forme di utilizzo della rete civica e dei social network, quali mezzi di comunicazione civica.

Articolo 28 - Comunicazione on line dell'amministrazione condivisa

28.1 Al fine della corretta applicazione del presente regolamento l'Amministrazione comunale si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata all'amministrazione condivisa sul portale istituzionale che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di sussidiarietà stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini.

Articolo 29 - Clausole interpretative

29.1 Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini le disposizioni del presente regolamento devono sempre essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni.

Articolo 30 - Disposizioni finali

30.1 Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della relativa deliberazione che lo approva.